



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 699 del 28 giugno 2017

in merito ad un presunto conflitto di interessi di un commissario straordinario di Alitalia nominato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 maggio 2017, n. 55 ed alla violazione del procedimento di nomina dei commissari straordinari.

Fascicolo UVIF n. 2820/2017.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.AC)

nell'adunanza del 28 giugno 2017

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'A.N.AC esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'A.N.AC vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la delibera dell'A.N.AC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili»;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Esposti pervenuti all'Autorità.

Con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 66253 dell'11.05.2017, il Codacons ha segnalato all'Autorità un presunto conflitto di interessi in capo ad Enrico Laghi, uno dei tre commissari scelti dal Ministero dello Sviluppo Economico per gestire l'amministrazione



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

straordinaria di Alitalia, nominati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 maggio 2017, n. 55. Nella nota è stato evidenziato che, al momento della nomina, il suddetto commissario ricopriva 24 incarichi, così dettagliati:

- n. 10 da commissario straordinario (Alitalia, Partecipazioni industriali SpA, Ilva, Ilvaform, Ilva
- Servizi marittimi, Innse cilindri, Sanac, Taranto energia, Tillet e Socova);
- n. 4 incarichi di liquidatore;
- n. 3 incarichi di presidente di CdA;
- n. 5 incarichi di consigliere di CdA;
- n. 1 incarico di presidente di collegio sindacale;
- n. 1 incarico di sindaco di collegio sindacale.

In particolare vengono evidenziate perplessità in relazione ai seguenti 2 incarichi:

- quello di consigliere nel CdA di Cai - “Compagnia Area Italiana s.p.a”, società che nel 2009 rilevò il marchio e le attività di Alitalia ora commissariata;
- quello di sindaco nel collegio sindacale di Unicredit, banca già azionista di Alitalia, nonché finanziatrice per la cospicua somma di 500 milioni di euro.

Con nota acquisita al protocollo dell’Autorità n. 70053 del 19.05.2017, alcuni deputati del Movimento 5 Stelle hanno segnalato all’Autorità l’avvenuta nomina da parte del Ministero dello Sviluppo economico, in qualità di commissari di Alitalia, di soggetti in presunto conflitto di interessi con la medesima Società ed hanno chiesto un intervento dell’Autorità, in virtù di quanto disposto dal d.lgs. n. 39/2013, per accertare la legittimità delle nomine effettuate.

In merito, hanno evidenziato che le nomine effettuate si porrebbero in contrasto con:

- 1) il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 aprile 2016, n. 60, *Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziari e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;*
- 2) la direttiva 28 luglio 2016 emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico, *Procedimenti di nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria.*

Con la medesima nota i deputati del Movimento 5 Stelle hanno comunicato di aver presentato in data 10 maggio 2017 un esposto alla Procura della Repubblica per verificare se sia ravvisabile in capo agli amministratori una condotta imprudente o addirittura fraudolenta finalizzata al fallimento della società.

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza: quadro normativo.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

La disciplina relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n.95/1979 (c.d. "legge Prodi") e poi sostituita dal d.lgs. n.270/1999, consiste in una peculiare procedura concorsuale, volta alla realizzazione di finalità ulteriori rispetto a quelle previste dalle procedure tradizionali, con particolare riferimento al salvataggio del complesso produttivo e del livello occupazionale.

Con la successiva legge n. 39/2004 (c.d. "legge Marzano") di conversione del D.L. n.347/2003 (approvato in occasione della crisi "Parmalat"), il legislatore ha introdotto una normativa speciale diretta a disciplinare le conseguenze dello stato di insolvenza di grandi imprese, in ipotesi di situazioni di crisi particolarmente rilevanti, imprese che ancora conservino un valore industriale e necessino del mantenimento in attività dell'azienda.

Sebbene la legge Marzano ricalchi, nella sostanza, la procedura di cui al d.lgs. n.270/1999, se ne discosta per alcuni aspetti rilevanti, attinenti ai requisiti di ammissione, ad una maggiore rapidità e flessibilità della procedura, ad un rafforzamento dei poteri dell'autorità amministrativa e delle competenze del commissario straordinario.

La procedura, di carattere prevalentemente amministrativo - e solo in parte giudiziario - viene aperta da un decreto ministeriale, che ammette l'impresa insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria e contestualmente nomina uno o più commissari straordinari, dotati di ampi poteri di gestione.

Il decreto ministeriale - che deve essere comunicato anche al Tribunale competente alla dichiarazione dello stato di insolvenza - ha come effetto immediato lo spossessamento del debitore e l'affidamento ai commissari straordinari dell'amministrazione e della gestione del complesso aziendale. I commissari straordinari hanno 180 giorni di tempo (con una possibile proroga di ulteriori 90 giorni) per la predisposizione di uno dei programmi previsti dall'art.27, comma 2 del d.lgs. n.270/1999: programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, o programma di cessione dei complessi aziendali, o, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, programma di cessione unitaria dei complessi di beni e contratti ad un terzo acquirente¹.

¹ Con il decreto-legge 134/2008 sono state introdotte apposite modifiche alla legge Marzano, estendendo l'applicazione della disciplina prevista per le imprese in stato di insolvenza che intendano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria, anche alle imprese che decidano la cessione dei complessi aziendali. Solo laddove il Ministro non approvi il piano di ristrutturazione o di cessione unitaria ad un terzo, si aprirebbe il piano di liquidazione non unitaria degli asset dell'azienda, e nel caso in cui neppure questo piano sia praticabile, la procedura di straordinaria si convertirebbe in fallimento.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

In particolare, quando la legge Marzano si applica ad aziende che esercitano un servizio pubblico essenziale, come nel caso di Alitalia, i poteri del commissario sono più forti e le possibilità di recupero sono più ampie².

Il caso Alitalia: ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 2 maggio 2017, a firma del Ministro, Carlo Calenda, è stata accolta l'istanza presentata in pari data dal Presidente del Consiglio d'amministrazione di Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. – con cui si chiedeva l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'art.1 del D.L. n. 347/2003. Infatti, la società richiedente presenta un numero di dipendenti ed un indebitamento complessivo ben superiori alle soglie minime di legge, e precisamente: un numero di dipendenti, pari ad oltre 11.000 unità ed una esposizione debitoria pari a circa 3 miliardi di euro.

Sempre in data 2 maggio 2017, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge finalizzato ad assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - tenuto conto delle difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che sarebbero derivati dall'interruzione del servizio – e consistente nella concessione di un finanziamento, a titolo oneroso, di seicento milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Con il medesimo decreto ministeriale che ha ammesso Alitalia all'amministrazione straordinaria, sono stati nominati tre commissari straordinari – “tenuto conto della eccezionale rilevanza e complessità della procedura” - ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2 e dell'art. 8, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999 e precisamente:

- dott. Luigi Gubitosi, con funzioni di coordinatore del collegio commissariale,
- prof. Enrico Laghi,
- prof. Stefano Paleari.

Normativa di riferimento in merito alla nomina di commissari.

Ai sensi dell'art.2, comma 2 della legge Marzano, la nomina del commissario straordinario avviene “(...) con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in

² Derogando alla vigente normativa, il decreto-legge 134/2008 ha previsto, per le imprese operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali, che il commissario straordinario possa individuare l'acquirente anche a trattativa privata.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali (...) l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. (...)".

Il citato articolo 38, comma 1 bis del d.lgs. n.270/1999 oltre a stabilire la preclusione alla nomina di commissario per l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici, stabilisce anche che "Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa."

Tanto è vero che si prevede che il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, debba dichiarare l'insussistenza di alcuna delle ipotesi di incompatibilità sopra descritte.

Il successivo articolo 39 affida ad un regolamento ministeriale la disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari, nonché degli "obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura."

In ossequio alle previsioni normative, sono stati emanati alcuni decreti ministeriali finalizzati a definire il perimetro dei requisiti necessari alle suddette nomine.

Si legge in particolare nel sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, nella sezione dedicata alla "Nomina degli organi delle procedure di amministrazione straordinaria", che:

"Il Ministro Calenda ha provveduto, con propria direttiva, a definire le procedure e gli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa per:

- la designazione dei Commissari giudiziali
- la nomina dei Commissari straordinari e dei membri dei Comitati di sorveglianza.

L'obiettivo è assicurare la massima trasparenza nell'ambito delle procedure di amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in crisi".



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Nella medesima sezione vengono pubblicati gli avvisi per la raccolta delle manifestazioni di interesse e ogni documentazione necessaria relativa alle suddette nomine³.

Inoltre vengono resi noti i principali decreti ministeriali che dettano una disciplina regolamentare integrativa delle disposizioni di legge che disciplinano le procedure di amministrazione straordinaria⁴.

Occorre, in particolare, fare riferimento al decreto ministeriale 10 aprile 2016, n. 60 “Professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari” (citato dai segnalanti), il cui articolo 4 titolato “*Situazioni impeditive*” recita come segue:

“Non può essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario:

- a) chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell’impresa insolvente ovvero si è ingerito nella medesima;*
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell’imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell’impresa insolvente;*
- c) il creditore ed il debitore dell’impresa insolvente;*
- d) chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell’impresa insolvente.”*

In merito alla “*Documentazione dei requisiti*”, il successivo articolo 6 prevede che l’assenza delle situazioni impeditive di cui all’articolo 4, debba essere auto-certificata dall’interessato, a norma degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 e che “La mancata comunicazione o la comunicazione di informazioni non veritiere costituisce grave inadempienza, da valutarsi ai fini della revoca dell’incarico ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 270/99 (...)”.

Occorre, infine, far riferimento alla Direttiva del 28 luglio 2016 emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico (anch’essa citata dai segnalanti), precipuamente volta a “definire il procedimento e gli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell’ambito dei procedimenti di designazione e nomina di competenza ministeriale”.

³ Il sito risulta, infatti, aggiornato al 15 giugno 2017, con un avviso riguardante un “Invito alla presentazione di dichiarazioni di disponibilità ad assumere l’incarico di Commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria” in relazione alla “Linkra S.r.l. in liquidazione e Compel Electronics S.p.A. in liquidazione.”.

⁴ Cfr. in particolare: Documenti utili

- Regolamento requisiti Commissari (pdf)
- Direttiva 28 luglio 2016 (pdf)
- Criteri per la scelta degli esperti nelle procedure (pdf)
- Decreto ministeriale 3 novembre 2016 – Compensi nelle procedure di amministrazione straordinaria
- Decreto ministeriale 7 novembre 2016 - nomina della Commissione di esperti (pdf)
- Presentazione Progetto Trasparenza (pdf)



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

In particolare l'articolo 3 descrive il "Procedimento per la nomina del commissario giudiziale e del commissario straordinario", prevedendo una procedura scansionata nei seguenti passaggi, proprio al fine di "assicurare la massima trasparenza alle nomine":

- a) al ricevimento dell'istanza dell'impresa per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, si provvede all'immediata pubblicazione sulla home-page del sito internet del Ministero di un invito a presentare la propria candidatura da parte di soggetti in possesso dei requisiti;
- b) le candidature vengono vagliate da una Commissione che provvede alla selezione di una rosa di tre nominativi giudicati idonei all'incarico, da sottoporre alla valutazione del Ministro.

La Commissione opera la propria valutazione sulla base dei criteri previsti dal Regolamento e si conforma inoltre al criterio della rotazione, volto ad evitare la concentrazione di incarichi in capo al medesimo soggetto. In via preventiva alla nomina devono essere acquisite, a cura della Commissione, le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in ordine alla insussistenza di incompatibilità, situazioni impeditive e conflitti d'interesse, nonché circa la disponibilità del professionista prescelto a dedicarsi adeguatamente, anche in termini temporali, allo svolgimento dell'incarico.

La Commissione di esperti di cui al punto b) è stata nominata con decreto ministeriale del 7 novembre 2016 nelle persone di: Pres. Giuseppe Daniele, con funzione di coordinamento, Dott. Enrico Bondi, Dott.ssa Tiziana del Vecchio.

Istruttoria dell'Ufficio.

La società per azioni Alitalia – Società aerea italiana SpA risulta composta da n. 2 soci:

- MIDCO SpA, socio al 51% (a sua volta interamente detenuta da CAI - "Compagnia Area Italiana s.p.a"),
- ETIHAD INVESTMENT HOLDING COMPANY LLC (compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti), socio al 49%.

Entrambe le segnalazioni pervenute evidenziano, con riferimento alla nomina del prof. Enrico Laghi quale commissario straordinario di Alitalia, l'esistenza di una fattispecie impeditiva ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 10 aprile 2016, n. 60, lettere a), c) e d), ossia in relazione alle fattispecie impeditive relative a:

- a) *chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente ovvero si è ingerito nella medesima;*
- c) *il creditore ed il debitore dell'impresa insolvente;*
- d) *chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa insolvente.*



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Da una verifica condotta sulla documentazione risultante dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma è emerso che il prof. Laghi in data 26/11/2014 è stato nominato presidente del CdA di Midco Spa, che detiene il 51% di Alitalia e ha mantenuto la suddetta carica fino all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del collegio commissariale di Alitalia, di cui al citato decreto ministeriale 2 maggio 2017, n. 55.

In merito alla procedura pubblica di nomina dei commissari, come disciplinata dalla Direttiva 28 luglio 2016 emanata dal Ministro dello Sviluppo Economico, i segnalanti hanno evidenziato il mancato rispetto delle fasi procedurali disciplinate dall'art. 3, *Procedimento per la nomina del Commissario giudiziale e del commissario straordinario*, ed in particolare i seguenti passaggi:

- a) pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'invito a presentare le candidature;
- b) valutazione delle candidature da parte di una commissione valutatrice;
- c) costituzione di una commissione valutatrice.

Valutazioni in merito alle modalità della nomina dei commissari.

Il decreto ministeriale 2 maggio 2017, n. 55, di ammissione di Alitalia alla procedura di amministrazione straordinaria fa espresso riferimento all'avvenuta deroga, per motivi di urgenza, delle regole procedurali previste dalla direttiva del 28 luglio 2016 per la nomina dei commissari straordinari: "Ritenuta l'urgenza di provvedere con immediatezza all'apertura della procedura, alla luce delle criticità evidenziate nel ricorso, e ritenuto pertanto di procedere alla nomina del commissario straordinario, derogando, per motivi di urgenza, alle regole procedurali per la nomina dei commissari straordinari di cui alla propria direttiva in data 28 luglio 2016 (...)".

Il decreto ministeriale dà, dunque, atto della mancata procedura ad evidenza pubblica, le cui norme procedurali sono state tracciate dalla medesima amministrazione governativa e di cui si dà ampio risalto proprio nella presentazione del "Progetto Trasparenza" pubblicato nelle medesima Sezione del sito istituzionale del Ministero, che descrive gli obiettivi perseguiti con l'adozione della procedura di nomina: riduzione della discrezionalità; apertura a tutti i possibili candidati in possesso dei requisiti; ampliamento della platea dei candidati e scelta dei profili professionali più adatti; eliminazione dei possibili conflitti d'interesse dei commissari, principio di rotazione degli incarichi.

Si tratta di obiettivi che questa Autorità persegue come missione istituzionale.

Occorre, tuttavia, evidenziare che la deroga riguarda non vincoli normativi, bensì parametri definiti in una direttiva ministeriale, la cui deroga è stata giustificata, sia pure con una sintetica motivazione, contenuta nel decreto di nomina e riconducibile alle peculiari



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

criticità evidenziate nel ricorso. A tali criticità ha corrisposto l'urgenza di provvedere all'ammissione alla procedura ed alla nomina dei commissari, che, infatti, sono state disposte nel medesimo giorno di presentazione dell'istanza di ammissione, unitamente all'approvazione del decreto legge per la concessione del finanziamento per la prosecuzione del servizio.

Valutazioni in merito ai requisiti del Prof. Enrico Laghi ai sensi dell'articolo 38, co. 1 bis del d.lgs. n.270/1999.

Anche in merito ai requisiti dei soggetti nominati commissari, il decreto fornisce una sintetica motivazione, rinvenibile nella specifica competenza professionale che li contraddistingue:

“Ritenuta altresì l'opportunità di nominare i signori: dott. Luigi Gubitosi, prof. Enrico Laghi, prof. Stefano Paleari, in considerazione della loro specifica professionalità, rispondente ai requisiti di cui al decreto ministeriale del 10 aprile 2003 sopra citato (...)”.

Occorre evidenziare che, in questo caso, i requisiti previsti nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 aprile 2016, n. 60, “*Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*” - requisiti che i segnalanti ritengono violati – sono stati formulati in base alle precise disposizioni normative di cui all'articolo 38, comma 1 bis del d.lgs. n.270/1999, di cui condividono la ratio legis, che vuole preclusa la nomina a commissario straordinario a chi “(...) *avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa.*”

Preclusione che appare disapplicata nel caso di specie, con riferimento alla posizione del prof. Enrico Laghi e del suo pregresso incarico di Presidente del Cda di MIDCO spa, azionista maggioritaria di Alitalia - con amplissimi poteri gestionali –, per cui pare difficile che nello svolgimento di tale ruolo, lo stesso commissario non abbia mai “...*preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa (...)*”.

Vero è che nell'ambito della legge Marzano sono previste ipotesi di deroghe normative, nel caso di imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, anche con riferimento alla nomina del commissario straordinario, che, ai sensi dell'art.2, comma 2 del DL 347/2003, deve avvenire “*con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili (...)*”. Tuttavia non si ritiene che le suddette deroghe normative possano riguardare le disposizioni di cui al comma 1 bis del citato articolo 38 del d.lgs. n.270/1999, relativo alla disciplina dei conflitti di interesse dei commissari straordinari. Ciò in quanto, facendo



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

riferimento al complessivo istituto delle amministrazioni straordinarie, emerge evidente la considerazione che la nomina dei commissari è pensata proprio allo scopo di sostituire l'imprenditore insolvente con soggetti terzi, idonei a provvedere ad un diverso piano di gestione e quindi indipendenti rispetto alla gestione precedente.

Infatti, il primo effetto di ammissione alla procedura è proprio lo spossessamento dell'imprenditore insolvente e l'affidamento ai commissari straordinari dell'amministrazione e della gestione del complesso aziendale.

Inoltre, tra i poteri dei commissari rientra anche quello di esercitare le azioni revocatorie contro gli atti dannosi per i creditori compiuti dall'imprenditore prima di essere ammesso alla procedura e di proporre ai creditori medesimo un concordato come strumento per la chiusura della procedura.

Nel caso in esame, vista la disapplicazione dell'articolo 38, comma 1 bis del d.lgs. n.270/1999 non sembra esservi stata una netta soluzione di continuità tra la gestione industriale precedente e l'attuale amministrazione dei commissari, chiamati anche alla gestione della massa passiva nei confronti dei creditori.

In questo senso, sembrerebbe effettivamente disatteso lo spirito della normativa sulle amministrazioni straordinarie e legittime le perplessità di chi sostiene la possibile esistenza di un conflitto di interessi.

Tuttavia, l'Autorità non ha specifiche competenze in relazione ai profili sopra evidenziati, per cui occorre investire gli organi competenti per le opportune valutazioni.

Valutazioni in merito alla posizione del Prof. Enrico Laghi e del Prof. Stefano Paleari, con riferimento alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 ("Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario") ed al DPR 11 luglio 1980, n. 382.

Occorre, infine, verificare la posizione dei professori Enrico Laghi e Stefano Paleari con riferimento alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. legge Gelmini), il cui articolo 6, comma 9 sancisce che la posizione di professore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria e che restano ferme le ipotesi di incompatibilità di cui agli articoli 13, 14 e 15 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

In particolare, l'art. 11 del medesimo decreto dispone che il regime di lavoro a tempo pieno è incompatibile "con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito" con l'eccezione delle "attività, comunque svolte, per conto delle amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali".



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Tuttavia, l'accertamento di tale incompatibilità esula dalle competenze dell'Autorità, per cui occorre investire gli organi competenti per le opportune valutazioni.

Inapplicabilità del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Nel caso in esame non trova applicazione il d.lgs. n.39/2013, su cui è chiamata a vigilare l'Autorità, poiché la società in questione risulta un soggetto interamente privato, non avente le caratteristiche degli "enti di diritto privato regolati o finanziati" dall'amministrazione che conferisce l'incarico di cui all'art.1, comma 2, lett. d) del citato decreto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- di archiviare le segnalazione ricevute, in relazione al rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sulla cui corretta applicazione l'Autorità è chiamata a vigilare;
- di sottoporre al Ministro dello Sviluppo Economico, per le valutazioni di competenza, i profili relativi alla mancata applicazione, con riferimento alla nomina del Prof. Enrico Laghi, dell'articolo 38, comma 1 bis del d.lgs. n.270/1999, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 aprile 2016, n. 60 e della direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2016,
- di sottoporre ai Rettori delle Università cui appartengono i professori Enrico Laghi e Stefano Paleari, i profili in merito al rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del DPR 11 luglio 1980, n. 382, chiedendo di rendere noti gli esiti dei rispettivi accertamenti;
- di dare comunicazione della presente deliberazione ai commissari straordinari, nonché ai segnalanti.

Raffaele Cantone



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2017

Il Segretario, Maria Esposito